



Comunicazione all'INPS di nuova attività lavorativa durante il periodo di fruizione di prestazioni di cassa integrazione salariale o mobilità ordinaria personale vettori aerei.

A Comunicazione di nuova attività lavorativa durante il periodo di fruizione di cassa integrazione salariale.

Il lavoratore che intenda iniziare una qualsiasi attività lavorativa retribuita, durante il periodo in cui è percepita la prestazione di integrazione salariale, deve presentare la **comunicazione preventiva** (comma 5, art. 8, Legge n. 160/1988) alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di cassa integrazione guadagni. L'omissione della comunicazione preventiva comporta per il beneficiario la decadenza dal diritto alla prestazione fin dall'inizio della concessione.

La decadenza dal diritto a percepire l'integrazione salariale straordinaria comporta la decadenza, con decorrenza dall'inizio della concessione, anche dalla prestazione integrativa erogata dal Fondo del Trasporto aereo ex art. 1 ter, lettera b), legge n. 291/2004, stante l'accessorietà della prestazione integrativa con la cassa integrazione salariale straordinaria.

Pertanto, il lavoratore che intenda iniziare una qualsiasi attività lavorativa retribuita, durante il periodo in cui è percepita la prestazione di integrazione salariale e il trattamento integrativo a carico del F.T.A., deve presentare la comunicazione preventiva indirizzandola come di seguito indicato:

- 1 - alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS;
- 2 - alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga la prestazione integrativa del F.T.A.

Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, la comunicazione preventiva deve essere presentata alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur, che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A.

● Cumulabilità della prestazione di integrazione salariale con il reddito di lavoro autonomo o subordinato derivante da una nuova attività lavorativa.

La comunicazione di cui alla lettera A) è valida anche ai fini della cumulabilità della prestazione di integrazione salariale con il reddito di lavoro autonomo o subordinato derivante da una nuova attività lavorativa (Cicolare INPS n. 130 del 4/10/2010). Per rendere valida la comunicazione anche al fine di ottenere la quota pari alla differenza tra l'intero importo della prestazione e il reddito percepito, occorre allegare al presente modello la documentazione necessaria a dimostrare la natura, la tipologia, la durata del rapporto di lavoro, le retribuzioni, oppure i proventi percepiti, al fine di consentire tempestivamente agli operatori INPS di valutare la compatibilità dell'attività lavorativa oggetto di rioccupazione con l'integrazione salariale.

Per i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo, o similari, si richiamano le disposizioni impartite al punto 5.2 della Circolare INPS n. 130 del 4/10/2010 e nel messaggio n. 029489 del 23/11/2010.

Il lavoratore autonomo o similare dovrà, quindi, dimostrare e documentare l'effettivo ammontare dei proventi mensili, al fine di consentire all'Istituto di erogare l'eventuale quota differenziale di integrazione salariale.

Il lavoratore interessato potrà attestare l'ammontare dei proventi conseguiti mensilmente attraverso una dichiarazione di responsabilità redatta ai sensi e per gli effetti dell' art. 46, D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

In ogni caso, tutti i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo, o similari, dovranno presentare alle Strutture INPS competenti sopra citate, la certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R. comprovante l'effettivo reddito conseguito nell'anno di riferimento.

In mancanza di presentazione di tale certificazione, l'Istituto dovrà procedere agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.

● Delibera n. 22 del 16 marzo 2009, Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

La comunicazione di cui alla lettera A) seguendo le modalità descritte, è valida, altresì, ai fini dell'applicazione della Delibera n. 22 del 16 marzo 2009 del Comitato Amministratore del Fondo speciale che ha disposto:

- nel caso in cui la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché a tempo determinato, o i proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo, siano inferiori o pari al trattamento di integrazione salariale, la prestazione a carico del Fondo resta immutata.
- Nel caso in cui le retribuzioni/proventi relativi alla nuova attività siano superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori all'80% della retribuzione di riferimento determinata secondo le modalità previste dalla lett. E, par. 2) del Regolamento del Fondo, la prestazione a carico del Fondo sarà ridotta in misura pari alla differenza tra le retribuzioni/proventi derivanti dalla nuova attività lavorativa e l'integrazione salariale.



Comunicazione all'INPS di nuova attività lavorativa durante il periodo di fruizione di prestazioni di cassa integrazione salariale o mobilità ordinaria personale vettori aerei.

B Comunicazione di nuova attività lavorativa durante la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria.

In caso di rioccupazione, i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità devono darne comunicazione alla Struttura territoriale dell'INPS che eroga la prestazione di mobilità, **entro 5 giorni dall'avvenuta rioccupazione**. L'omissione della comunicazione nei termini di legge determina la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall'inizio della rioccupazione (art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, come modificato dall' articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996 e dall'art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004 e successive integrazioni).

La decadenza dal diritto a percepire l'indennità di mobilità ordinaria comporta la decadenza, con decorrenza dall'inizio della rioccupazione, anche dalla prestazione integrativa erogata dal Fondo del Trasporto aereo ex art. 1 ter, lettera b), legge n. 291/2004, stante l'accessorietà della prestazione integrativa con la prestazione di mobilità ordinaria.

Pertanto, il lavoratore che intenda iniziare una attività lavorativa di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa, durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità e del trattamento integrativo a carico del F.T.A., deve presentare la comunicazione, entro 5 giorni dall'avvenuta rioccupazione, alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga l'indennità di mobilità e la prestazione integrativa dell' F.T.A.

C Cumulabilità dell' indennità di mobilità ordinaria con la remunerazione derivante da lavoro subordinato, autonomo o collaborazione coordinata e continuativa (Circolare n. 67 del 14/04/2011).

La comunicazione di cui alla lettera B) è valida anche ai fini della cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da attività lavorativa.

In caso di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (determinato o indeterminato) la prestazione viene sospesa. In tale ipotesi le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione.

La cumulabilità è possibile nei soli casi di svolgimento di attività di lavoro autonomo con remunerazione inferiore a 4.800 euro nell'anno solare in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative . La remunerazione potrà cumularsi con l'indennità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria

Il lavoratore, ai fini dell'accertamento del reddito, è tenuto a dichiarare all'Istituto il reddito che preveda di ottenere nel corso dell'anno solare, attraverso una dichiarazione di responsabilità redatta ai sensi e per gli effetti dell' art. 46, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 resa entro il termine di cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma.

In ogni caso, tutti i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo, dovranno presentare alle Strutture INPS competenti sopra citate, la certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R. comprovante l'effettivo reddito conseguito nell'anno di riferimento. In mancanza di presentazione di tale certificazione, l'Istituto dovrà procedere agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.

D Esonero dalle comunicazioni.

Per tutte le categorie di lavoratori, l'unica eccezione in cui l'interessato è esonerato dal presentare all'Istituto le comunicazioni nei termini e modalità sopra descritti, è rappresentata dal lavoro occasionale di tipo accessorio **remunerato esclusivamente con buoni lavoro (voucher)**, fino al limite massimo di € 3.000 per anno solare, al netto dei contributi previdenziali. Nell'ipotesi in cui le remunerazioni da lavoro accessorio superino il suddetto limite di €. 3.000 annui, al lavoratore corre l'obbligo di presentare le comunicazioni all'Istituto entro i termini e le modalità suindicate e, in particolare per i fruitori del trattamento di integrazione salariale prima che il compenso determini il superamento del predetto limite di €. 3.000.



Comunicazione all'INPS di nuova attività lavorativa durante il periodo di fruizione di prestazioni di cassa integrazione salariale o mobilità ordinaria personale vettori aerei. - 1/2

ALL'UFFICIO INPS DI _____

e ALL'UFFICIO INPS DI _____

(Questa sezione del modello deve essere compilata e spedita anche a tale Ufficio INPS, solo nel caso in cui la Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS, sia **diversa** dalla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione del Fondo Trasporto Aereo, punti 1) e 2) lettera A) istruzioni.)

lo sottoscritto/a

COGNOME _____ NOME _____

CODICE FISCALE _____ NATO/A IL GG/MM/AAAA _____

A _____ PROV. _____ STATO _____

CITTADINANZA _____

RESIDENTE IN _____ PROV. _____ STATO _____

INDIRIZZO _____ CAP _____

TELEFONO * _____ CELLULARE * _____

INDIRIZZO E-MAIL* _____

- Dichiaro** (barrare la casella corrispondente) di essere beneficiario del trattamento di: * Dati facoltativi
- Cassa integrazione salariale straordinaria dal _____
 - Mobilità dal _____

e comunico la seguente attività di lavoro **di nuova occupazione** (barrare la casella corrispondente):

- lavoro subordinato presso _____
dal _____ al _____ oppure (in caso di assunzione a tempo indeterminato): dal _____
- lavoro autonomo (tipologia) _____ dal _____
oppure: dal _____ al _____

Per i lavoratori in CIGS:

Al fine di ottenere la quota pari alla differenza tra l'intero importo della prestazione di CIGS con il reddito percepito nonché la prestazione integrativa accessoria del F.T.A nella misura indicata dalla Delibera n. 22 del 16 marzo 2009 del Comitato Amministratore del Fondo speciale:

per i lavoratori subordinati

- allego** in copia la seguente documentazione che, ai sensi dell'art. 19 e 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. mod., **dichiaro** conforme all'originale in mio possesso:
 - contratto di lavoro subordinato;
 - (nel caso in cui sul contratto non sia indicata la retribuzione) buste paga relative alle seguenti mensilità: _____
- (nel caso in cui il lavoratore non sia ancora in possesso delle buste paga) **dichiaro** che la retribuzione lorda corrisposta per la nuova attività lavorativa è pari ad € _____ mensili, oppure ad € _____ in base all'orario di lavoro per un numero di ore _____ settimanali;
- mi impegno**, comunque, a trasmettere le buste paga relative alle retribuzioni percepite per l'attività svolta;



Comunicazione all'INPS di nuova attività lavorativa durante il periodo di fruizione di prestazioni di cassa integrazione salariale o mobilità ordinaria personale vettori aerei. - 1/2

per i lavoratori autonomi o similari.

● **Dichiaro:**

che i proventi conseguiti per la nuova attività lavorativa svolta sono quantificabili in € _____ mensili; mi impegno, comunque, a trasmettere la certificazione fiscale prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) comprovante l'effettivo reddito conseguito nell'anno di riferimento. Sono consapevole che in mancanza della presentazione obbligatoria di tale certificazione, l'Istituto dovrà procedere agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.

Per i lavoratori in Mobilità ordinaria:

per i lavoratori subordinati:

- **allego** in copia la seguente documentazione che, ai sensi dell'art. 19 e 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. mod., **dichiaro** conforme all'originale in mio possesso:

- contratto di lavoro subordinato;

per i lavoratori autonomi o similari:

● **Dichiaro:**

che i proventi conseguiti per la nuova attività lavorativa svolta sono quantificabili in € _____ mensili;

- **mi impegno**, comunque, a trasmettere la certificazione fiscale prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) comprovante l'effettivo reddito conseguito nell'anno di riferimento. Sono consapevole che in mancanza della presentazione obbligatoria di tale certificazione, l'Istituto dovrà procedere agli accertamenti d'ufficio della situazione reddituale e all'eventuale recupero delle prestazioni erogate sulla base di dichiarazioni precedentemente prodotte.
- **Allego**, altresì, copia del seguente documento di identità:

_____ n. _____
rilasciato da _____ in data _____
Recapito per eventuali comunicazioni _____

- **Mi impegno** a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle sanzioni penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci, o forma atti falsi, o ne fa uso ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.

Sono inoltre consapevole che, fermo restando quanto previsto dal predetto art. 76, le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e, in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ottenuti.

Data _____ Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.